



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC [cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it) - [www.cnpi.eu](http://www.cnpi.eu) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*maggio 2025*

Oggetto: Direttore tecnico - perito termotecnico - SOA e limite alla Categoria IV.

Rispondiamo alla richiesta relativa alla vicenda di un iscritto, perito termotecnico da oltre 20 anni e da un anno Responsabile tecnico ex D.M. 37/2008 in una impresa.

L'azienda vorrebbe incaricarlo anche come direttore tecnico per le certificazioni SOA per le seguenti classifiche: OG1, classifica II > Edifici civili e industriali; OG 11, classifica IV bis > Impianti tecnologici; OS 28, classifica V > Impianti termici e di condizionamento. La società, che si occupa delle certificazioni SOA, sostiene che il diploma di perito industriale indirizzo "Termotecnica" non sia sufficiente, secondo il D.Lgs. 36/2023; allegato II.12; art. 25.

In via preliminare, vanno svolte due precisazioni:

a) la prima, riguarda la circostanza che la legge presuppone il possesso del titolo di studio (perito industriale in edilizia) e non del titolo professionale (che discende dall'iscrizione all'albo);

b) la seconda precisazione riguarda il fatto che la Società, che si occupa di certificazioni SOA, ha ragione in parte, a seconda degli importi attribuiti alla classifica e alle categorie dei lavori di riferimento.

L'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, all'art. 18 comma 11 stabilisce che *“Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 44 del codice ovvero in concessione, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 30, comma 5, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per gli operatori economici qualificati fino alla classifica III-bis, in quattro per gli operatori economici appartenenti alla IV, alla IV-bis e alla V classifica, e in sei per gli operatori economici qualificati nelle classifiche successive”*.

Il successivo articolo 25 (“Direzione tecnica”) All. II.12 D.Lgs. 36/2023 dispone che: *“La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'operatore economico, o da più soggetti.*

*2. I soggetti, ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico, sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*maggio 2025*

*inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.*

*3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altri operatori economici qualificati; tali soggetti producono una dichiarazione di unicità di incarico...”.*

Quindi, come si può già rilevare, la funzione di “direttore tecnico” presuppone il possesso del titolo di studio oppure della prova di esperienza professionale “*acquisita nel settore delle costruzioni... ”*. Quindi, non c’è motivo di rammaricarsi. Non va confuso il titolo di studio con l’iscrizione all’albo e, quindi, con il titolo professionale.

Non si tratta di un refuso, ma di una precisa e non disponibile scelta del Legislatore.

Già, l’art. 87, commi 1 e 2, DPR 207/10, rubricato “Direzione tecnica” (ex art. 26, d.P.R. n. 34/2000) testualmente stabilivano che: “*La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.*

*I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione”.*

Quindi, per i lavori identificati nelle classifiche, di cui all’art. 61 DPR 207/2010 (ex art. 3 DPR 34/2000, quindi anche OS30) inferiori alla IV ovvero di importo inferiore o pari ad euro 1.500.000,00 (*rectius, un milione cinquecentomila/00 euro, ora fino ad euro 2.582.000,00*)), per l’incarico di direttore tecnico può essere considerato equivalente al titolo di studio di perito industriale edile e geometra anche altro e diverso titolo di studio tecnico.

La tematica è stata già, a suo tempo, affrontata dall’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., la quale, con Determinazione n. 56 del 13 dicembre 2000 [*“Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (società organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione della qualificazione (articoli 17 e 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34)*], al punto 28 chiariva che “*la direzione tecnica di imprese - fermo restando la facoltà dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, di conservare tale ruolo nella stessa impresa (articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34/2000) - può essere costituita: a) qualora l'impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da soggetti in possesso:*

- *di diploma di geometra oppure di equivalente titolo di studio tecnico quale il diploma di perito tecnico industriale;*
- *... (omissis)...”.*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC [cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it) - [www.cnpi.eu](http://www.cnpi.eu) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*maggio 2025*

Per quanto precede, sia consentito ribadire che, quando la legge prevede l'esercizio di un'attività tecnica con il mero possesso del titolo di studio di perito industriale e non anche dell'iscrizione all'albo professionale, ciò sta a significare che l'attività professionale non è riservata, in via esclusiva o meno, alla categoria dei Periti Industriali e, quindi, resta estranea all'intervento specifico degli enti esponenziali di Categoria.

Tale condizione rileva con maggior peso, quando la stessa norma, che stabilisce le condizioni di accesso all'incarico, dispone che il "direttore tecnico", ai fini del rilascio di attestazione SOA, "*deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato*" (art. 25 comma 4 All. I.12 D.Lgs. 36/2023).

Ciò che risulta significativo è che per le opere pubbliche, la qualificazione dei tecnici segue la quantificazione economica per le costruzioni edilizie, rispetto a quella relativa alla realizzazione degli impianti.

Pertanto, può concludersi che il perito industriale con specializzazione in termotecnica può ricoprire solo la posizione di direttore tecnico dell'impresa, la quale richiama l'attestazione di qualifica SOA per i lavori identificati nelle classifiche inferiori alla IV ovvero di importo inferiore o pari ad euro 2.582.000,00.